



Bruxelles, 26 settembre 2023
(OR. en)

13337/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0294(NLE)**

**SCH-EVAL 199
SIRIS 85
COMIX 414**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	25 settembre 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	12683/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Danimarca , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 25 settembre 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen per quanto riguarda la Danimarca. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023)1750 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'équipe in loco ha considerato come migliori pratiche l'automazione del trattamento dei formulari SIRENE in entrata per le persone e del trasferimento dei formulari in entrata sulle segnalazioni relative al terrorismo ai servizi di sicurezza nazionali.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Danimarca deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Al fine di garantire l'uso sistematico e il pieno sviluppo del sistema d'informazione Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 2, 4, 7, 16, 19 e 20.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (6) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Danimarca deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Danimarca deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Danimarca è invitata a

Ufficio N.SIS e Centro dati N.SIS, disponibilità

1. garantire un monitoraggio affidabile per fornire statistiche sulla disponibilità dei dati SIS agli utenti finali;

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

Procedure SIRENE per lo scambio di informazioni supplementari

2. aumentare il personale dell'ufficio SIRENE ai fini dello svolgimento di tutti i compiti assegnati all'ufficio;
3. garantire che l'ufficio SIRENE danese non utilizzi sistematicamente il formulario SIRENE O per avviare la procedura di consultazione, conformemente all'articolo 34 del manuale SIRENE per le frontiere e i rimpatri¹, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1861²;
4. assicurare che a Europol vengano comunicati, mediante lo scambio di informazioni supplementari, i riscontri positivi (hit) su segnalazioni relative a reati di terrorismo, conformemente all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 48, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862³;

Procedure SIRENE nel settore della qualità dei dati

5. coordinare la verifica della qualità dei dati delle segnalazioni sulla base delle relazioni sulla qualità dei dati trasmesse da eu-LISA;

Sistema di workflow

6. garantire nel sistema SIRENE di gestione dei casi l'automazione e l'integrazione dei diversi registri, applicazioni e banche dati nazionali;

¹ Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri ("manuale SIRENE - Frontiere e rimpatri").

² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

³ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Ufficio SIRENE — Sicurezza fisica e logica

7. istituire nel back office SIRENE un controllo fisico degli ingressi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861, e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1862;

Creazione e cancellazione delle segnalazioni

8. migliorare il livello di automazione del processo di creazione delle segnalazioni SIS;
9. dotare le autorità competenti per la migrazione di procedure e strumenti per inoltrare le informazioni sull'identità relative agli alias all'ufficio SIRENE, al fine di garantire che i dati sugli alias siano sempre aggiunti alle segnalazioni SIS quando disponibili nelle banche dati nazionali;
10. garantire che le segnalazioni di documenti invalidati ricercati a fini di sequestro e create nel SIS su richiesta dei distretti di polizia siano effettuate come "oggetto a fini di sequestro" anziché essere sistematicamente effettuate con la menzione "invalidati dall'autorità di rilascio";

Accesso al SIS tramite le applicazioni nazionali

11. fornire agli utenti finali che utilizzano le applicazioni di interrogazione del SIS una tabella elettronica di traslitterazione;

Applicazioni della polizia nazionale

12. garantire che in caso di riscontri positivi (hit) su segnalazioni relative a documenti, nell'applicazione POLKON, la segnalazione SIS venga visualizzata prima della segnalazione Interpol;
13. migliorare nell'applicazione POLKON la visualizzazione delle estensioni "identità usurpata" affinché gli utenti finali possano distinguere chiaramente tra la vittima e l'autore del reato;
14. collegare al SIS il sistema nazionale di riconoscimento automatizzato delle targhe (ANPR);

15. dotare la pagina principale dell'applicazione POL-INTEL Finder di una funzione di ricerca integrata predefinita sia nelle banche dati nazionali che in quelle del SIS, conformemente all'obiettivo e al funzionamento stessi del quadro giuridico e allo scopo di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1862;
16. garantire che l'applicazione POL-INTEL Finder visualizzi fotografie e identità incluse nelle segnalazioni e connessioni, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862;
17. garantire che nell'applicazione POL-INTEL siano evidenziate le identità usurpate e le diciture di avvertimento (warning marker), e che gli utenti finali abbiano a disposizione le funzioni di interrogazione "fuzzy" e "con qualsiasi nome";

Applicazioni mobili

18. sviluppare ulteriormente l'applicazione per dispositivi mobili Search App al fine di consentire la ricerca di veicoli nel SIS, la visualizzazione di fotografie, del tipo di reato, delle identità usurpate, di alias e connessioni inclusi nelle segnalazioni SIS, e la visualizzazione dell'azione alternativa da intraprendere per le segnalazioni SIS "articolo 26" cui sia stato aggiunto un indicatore di validità, in conformità dell'articolo 9, paragrafi 1, e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862;
19. migliorare ulteriormente l'applicazione per dispositivi mobili Search App per quanto riguarda la visualizzazione delle informazioni e le funzioni di interrogazione;
20. provvedere affinché l'applicazione BIFROST preveda ricerche integrate nella banca dati della polizia nazionale e nel SIS, conformemente all'obiettivo e al funzionamento stessi del quadro giuridico e allo scopo di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1862;

Autorità competenti per la migrazione

21. garantire che l'applicazione "Public360" utilizzata dalle autorità competenti per la migrazione permetta di visualizzare tutte le informazioni disponibili nelle segnalazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862;

Autorità doganali

22. Accordare alle autorità doganali danesi l'accesso diretto al SIS per effettuare verifiche su oggetti o persone durante i controlli doganali;

Formazione

23. fornire agli utenti finali presso i centri operativi e al controllo di frontiera in seconda linea presso l'aeroporto di Copenaghen una maggiore formazione sulla procedura SIS.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
